

Direzione contenuti audiovisivi

Prot. n. DDA/0001506 del 15 giugno 2020

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2636, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1264/DDA/CA)

Con istanza DDA/2636, pervenuta in data 10 giugno 2020 (prot. n. DDA/0001426), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet www.tuttotone.best/it/, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE E TITOLO	URL
Tiziano Ferro / amici per errore	<omissis>
Tiziano Ferro / in mezzo a questo inverno	<omissis>
Tiziano Ferro / Accetto miracoli	<omissis>
Tiziano Ferro / almeno tu nell'universo	<omissis>
Tiziano Ferro / medley	<omissis>
Tiziano Ferro / potremmo ritornare	<omissis>
Tiziano Ferro / Il regalo più grande	<omissis>
Tiziano Ferro / La differenza tra me e te	<omissis>
Tiziano Ferro / Buona cattiva sorte	<omissis>
Tiziano Ferro / Incanto	<omissis>
Tiziano Ferro / Il conforto	<omissis>
Tiziano Ferro / Non me lo so spiegare	<omissis>
Tiziano Ferro/ La Diferencia	<omissis>
Tiziano Ferro/ Ti scatterò una foto	<omissis>
Tiziano Ferro/ L'amore è una cosa semplice	<omissis>
Tiziano Ferro/ La fine	<omissis>
Tiziano Ferro/L'ultima notte al mondo	<omissis>
Tiziano Ferro/ Lo Stadio	<omissis>
Tiziano Ferro/ Indietro	<omissis>
Tiziano Ferro/ Hai le isole negli occhi	<omissis>

Direzione contenuti audiovisivi

Biagio Antonacci/ Non vivo più senza te	<omissis>
Biagio Antonacci/Ci siamo capitì male	<omissis>
Biagio Antonacci/Ti saprò aspettare	<omissis>
Biagio Antonacci/Buongiorno bell'anima	<omissis>
Biagio Antonacci/Pazzo di lei	<omissis>
Biagio Antonacci/In mezzo al Mondo	<omissis>
Biagio Antonacci/Dolore e Forza	<omissis>
Biagio Antonacci/Chiaramente visibili dallo spazio	<omissis>
Biagio Antonacci/Amo te	<omissis>

L’istante dichiara, inoltre, che: “*Si segnala che il sito oggetto della presente istanza offre agli utenti un servizio di stream ripping dai video musicali della piattaforma You Tube che consente il downloading, in formato Mp3, di brani musicali appartenenti al repertorio amministrato dalla SIAE. Si rappresenta inoltre il carattere massivo delle violazioni*”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del menzionato sito risulta registrato dalla società NameCheap Inc., indirizzo email abuse@namecheap.com per conto della società WhoisGuard Inc., situata a Panama, PA, P.O. Box 0823-03411, indirizzo email support@mail.whoisguard.com, specializzata nel fornire servizi di protezione dell’identità del cliente;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede al 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d’America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a San Francisco, CA, Stati Uniti d’America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l’istanza è stata presentata da una delle

Direzione contenuti audiovisivi

associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/2636**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 26 giugno 2020**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore